

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi per MPS-Indipendenti per la modifica dell'art. 2 e l'abrogazione degli art. 31a,b,c,d,e,f della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (Spazziamo via le trappole che limitano lo svolgimento dei compiti dello Stato!)

dell'11 dicembre 2023

Da anni l'idea di un freno alla spesa pubblica e al contenimento del debito pubblico sono posizioni dominanti all'interno della maggioranza delle forze politiche. E questo anche quando alcune di queste ammettono, magari a denti stretti, che la situazione non è poi così terribile come la si vuole presentare.

Questo orientamento ha avuto la sua più forte consacrazione in particolare nella introduzione nella Costituzione cantonale dell'articolo 34ter relativo al cosiddetto freno ai disavanzi; questo dettato costituzionale, approvato nel 2014, ha poi trovato il proprio prolungamento nella Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGC).

Ricordiamo che nessuna delle forze politiche di governo ha mai contestato il principio costituzionale del freno ai disavanzi. Basta andare a rileggere il dibattito del 2014 per rendersene conto. Le differenze si concentrarono soprattutto sui meccanismi legati al moltiplicatore cantonale. Tutti d'accordo sul principio, ma divisi sui meccanismi di applicazione.

Una parte del Parlamento (PS e Verdi) legò la propria opposizione alla modifica costituzionale ai cambiamenti approvati nel corso dell'iter parlamentare con l'introduzione, diversa rispetto alla proposta contenuta nel messaggio del governo, di una maggioranza dei 2/3 per decretare un aumento del moltiplicatore qualora i parametri previsti non fossero stati rispettati.

In realtà, come era nella logica di questo tipo di meccanismo – non a caso frutto della stagione politica reaganiana – il moltiplicatore è stato usato (come era facile immaginare visti i rapporti di forza parlamentari) solo verso il basso: con un evidente vantaggio a favore dei contribuenti più ricchi (della serie: la storia non cambia).

Il famigerato decreto Morisoli non ha fatto altro che confermare la logica dettata dalla norma costituzionale e dalla LGC, semplicemente dando una definizione concreta dell'espressione "medio termine" contenuto nell'art. 34bis della Costituzione.

La situazione sociale e le prospettive economiche e politiche con le quali siamo confrontanti e con le quali saremo confrontati nei prossimi anni necessiteranno un sempre maggiore intervento dello Stato. È un dato di fatto che nessun discorso sull'analisi della spesa pubblica o sulla sua ottimizzazione potrà contraddire. Il miglioramento qualitativo della spesa pubblica e della sua gestione non implicherà una sua diminuzione.

In questa prospettiva appare evidente che la necessità dello Stato di rispondere ai bisogni delle cittadine e dei cittadini, di ottemperare ai propri compiti fondamentali (in particolare sanità, formazione, ambiente, socialità) è oggettivamente in contraddizione con il principio del freno ai disavanzi che ha come, corollario concreto, il contenimento del debito pubblico.

Per tutte queste ragioni si propongono con la presente iniziativa le seguenti modifiche alla Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato:

Capitolo I

Campo d'applicazione e principi della gestione e del controllo finanziario

Principi

Art. 2

La gestione finanziaria è retta dai principi:

- a) della legalità;
- b) dell'equilibrio finanziario;
- c) della parsimonia;
- d) dell'economicità;
- e) della causalità;
- f) della compensazione dei vantaggi;
- g) del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento.

Capitolo IV

Piano finanziario e conto annuale

Vincolo di bilancio: preventivo

Art. 31a

¹Di principio, il preventivo di gestione corrente deve essere presentato in equilibrio.

²Tenuto conto della situazione economica, il preventivo del conto di gestione corrente può presentare un disavanzo di esercizio, ma non superiore al 4% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.

³Se le misure di contenimento della spesa e/o di aumento dei ricavi non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo di cui al cpv. 2, interviene una modifica del coefficiente di imposta in misura sufficiente a contenere il disavanzo entro il limite indicato.

Deroga: condizioni

Art. 31b

¹In caso di grave crisi economica o di bisogni finanziari eccezionali, il limite di cui all'art. 31a cpv. 2 può essere aumentato fino al 5%.

²L'aumento del limite di cui al cpv. 1 deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

³Per grave crisi economica, si intende una situazione nella quale le previsioni del PIL nazionale allestite dalla SECO per l'anno di riferimento del preventivo indicano una riduzione reale del PIL di almeno lo 0.5% rispetto all'anno precedente.

⁴Per bisogni finanziari eccezionali, si intende una situazione nella quale il preventivo prevede delle spese di carattere eccezionale il cui costo netto totale eccede l'1% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.

⁵L'art. 31a cpv. 3 si applica per analogia con riferimento al nuovo limite approvato dal Gran Consiglio.

⁶La deroga può essere applicata per al massimo due anni consecutivi, ritenuto il protrarsi delle condizioni di cui ai capoversi 3 e 4.

Compensazione dei risultati di esercizio a consuntivo

Art. 31c

¹I disavanzi e gli avanzi del conto di gestione corrente sono addebitati, rispettivamente accreditati, a un conto di compensazione tenuto in modo distinto dal conto amministrativo.

²I disavanzi del conto di compensazione devono essere compensati entro quattro anni.

Piano di riequilibrio finanziario

Art. 31d

¹Nel caso di un disavanzo del conto di compensazione che eccede il 9% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un piano di riequilibrio finanziario che permetta di riequilibrare il conto entro un periodo di quattro anni.

²Il piano di riequilibrio può comprendere sia misure di contenimento della spesa, sia misure di aumento dei ricavi.

³Il Gran Consiglio può decidere misure alternative rispetto a quelle proposte dal Consiglio di Stato, a condizione che l'equilibrio del conto di compensazione possa comunque essere garantito secondo quanto previsto dal cpv. 1.

Votazione popolare su singole misure di risanamento

Art. 31e

¹Se nell'ambito dell'esercizio del diritto di referendum una o più misure di riequilibrio adottate in virtù dell'art. 31d sono rifiutate in votazione popolare, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio delle nuove misure di pari effetto finanziario che permettono di ottemperare all'esigenza di cui all'art. 31d.

²La presentazione di queste misure deve avvenire entro sei mesi dallo scrutinio.

³Il Gran Consiglio delibera tempestivamente sulle proposte del Consiglio di Stato; l'art. 31d cpv. 3 si applica per analogia.

Riduzione e aumento del coefficiente di imposta

Art. 31f

¹Il Parlamento può decidere una riduzione o un aumento del coefficiente di imposta.

²Il Parlamento può decidere una riduzione del coefficiente di imposta soltanto se:

a) il preventivo, dopo la riduzione del coefficiente di imposta, presenta un disavanzo di esercizio non superiore ai limiti previsti dall'articolo 31a cpv. 2;

b) il conto di compensazione presenta un saldo almeno in equilibrio.

³Il Parlamento può decidere un aumento del coefficiente di imposta se approvato dalla maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti.

Per MPS-Indipendenti

Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi